

REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE  
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 04/06/2010 AL N. 22 DEL 03/06/2010

**Legge regionale 1 giugno 2010, n. 14.**  
**Legge Finanziaria per l'anno 2010.**

**Art. 14.**

*(Interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 54, comma 1 e 58, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010 n. 3)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 1 e 58, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), si interpretano nel seguente modo. Fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei regolamenti attuativi previsti dalle disposizioni contenute nel capo II della l.r. 3/2010, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e integrazioni: articolo 2; articoli dal 4 al 7; articoli 10 e 11; articolo 13; articoli dal 14 al 26; articoli dal 28 al 32.

2. Sono da ritenersi immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel capo II della l.r. 3/2010, di cui agli articoli 4, 6, 7, 9, 11, 18, comma 2, lettera a), 23, 24, 27. E' immediatamente applicabile, altresì, l'articolo 26 della l.r. 3/2010, tenendo conto che i requisiti per l'accesso a cui fare riferimento, fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'apposito regolamento, rimangono quelli di cui all'articolo 2 della l.r. 46/1995 e successive modifiche e integrazioni.